

Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, al viale delle Medaglie d'Oro, n. 266;

contro

Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Comitato di verifica per le cause di servizio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-del decreto n. [REDACTED] del Ministero della Difesa – Direzione generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva – III Reparto – 9^a Divisione, che non ha accolto l'istanza dell'odierno ricorrente di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di cui egli è affetto;

████████████████████
-del presupposto parere n. ██████████ al Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. ██████████ a parte in cui si è ritenuto che l'infermità "Esiti rimozione osteocondroma sacro iliaca sinistra non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio";

-di tutti gli atti presupposti e connessi;

nonché per l'accertamento e il riconoscimento della dipendenza dell'infermità suddetta da causa di servizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno ██████████ la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- L'odierno ricorrente, graduato dell'esercito italiano, veniva impiegato nella missione internazionale di pace nell'area della ex Jugoslavia dal 1 ██████████ successivo; più precisamente, dal ██████████ in Macedonia e dal ██████████ in Kosovo.

Nell'██████████ gli veniva riscontrata la patologia "Osteocondroma alla sacro iliaca sx"; sicché, il ██████████ successivo, presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Con il presente gravame ha impugnato il decreto ministeriale in epigrafe meglio indicato -unitamente al presupposto parere negativo del C.P.P.O.- che ha rigettato l'istanza suddetta.

Premette che il Centro militare di medicina legale di Roma - seconda Commissione medico-ospedaliera di Roma, con verbale ██████████

aveva espresso parere favorevole sulla dipendenza da causa di servizio, rideterminando il giudizio diagnostico in “*Esiti rimozione osteocondroma sacro iliaca sinistra*” e ritenendo l’infermità ascrivibile alla 8^a categoria, tabella A; e che tale parere veniva trasmesso, in data [REDACTED] all’ufficio competente del Ministero della Difesa avendo la Direzione generale delle pensioni militari rappresentato al Distretto militare di Roma e alla C.M.O. –con nota del [REDACTED] precedente- che non risultasse agli atti la documentazione medico-legale dell’odierno ricorrente.

Questi inoltra quindi alla stessa Direzione generale anche il rapporto n. [REDACTED] redatto dalla dott.ssa Gatti in data [REDACTED], contenente la “valutazione di reperto biptico tramite indagine nanodiagnostica di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi x”.

Riferisce quindi che, diversamente dalla C.M.O., il Comitato di Verifica esprimeva parere negativo soltanto in data [REDACTED] (a nove anni dalla presentazione dell’istanza) e che tale parere veniva assunto a fondamento del decreto [REDACTED] di rigetto della richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per resistere al gravame; l’avvocatura erariale chiede l’estromissione dal giudizio del Comitato di Verifica.

Alla pubblica udienza del [REDACTED] la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- In via preliminare va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione del Comitato di Verifica.

L’eccezione non può trovare accoglimento. Nonostante la valenza endoprocedimentale del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, laddove vengano dedotte –come nella fattispecie- censure d’illegittimità derivata, fondate sul difetto di motivazione del suddetto parere, incombe in capo al ricorrente l’onere d’impugnativa del parere medesimo, con la

c.
conseguente legittimazione passiva del Comitato (in termini, T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 30/6/2016, n. 180 e 8/6/2016, n. 1530).

3.- Nel merito, il gravame è fondato e va accolto sulla scorta del secondo motivo. Il primo motivo riveste infatti carattere meramente procedimentale e va assorbito.

3.1.- Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta l'eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, del travisamento dei fatti, della contraddittorietà tra atti del procedimento; oltre che il correlato difetto di motivazione.

Più specificamente, lamenta che le gravate determinazioni si fondino su di un'inadeguata valutazione del nesso causale sussistente tra le concrete modalità osservate nell'espletamento del servizio nel periodo in cui è stato assegnato alla missione internazionale di pace nei territori dell'ex Jugoslavia e le patologie denunciate, in ragione della sottovalutazione del grado di prevalenza delle concause tenuto conto del contesto in cui il servizio stesso è stato realmente svolto. Non si sarebbe in particolare tenuto conto dell'utilizzo di armamenti contenenti uranio impoverito, sia nei teatri bellici sia nei luoghi in cui sono state svolte operazioni di addestramento ed esercitazione, al di fuori di qualsiasi ragionevole cautela.

Il motivo è fondato.

Ferma restando l'irrilevanza dell'accertamento svolto dalla C.M.O. ai fini del riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio (cfr. da ultimo C.d.S., Sez. IV, 23.11.2018, n. 650) e di eventuali pareri espressi da altri organi o singoli professionisti, si richiamano sinteticamente i principi generali in materia, consolidati in giurisprudenza:

- a) l'attività lavorativa deve potersi ritenere almeno concausa efficiente e determinante della patologia lamentata;
- b) la prova grava sul lavoratore che ha l'onere di dimostrare -secondo i principi generali (art. 2697 c.c.) – la dipendenza della malattia da specifici fatti di servizio, sussistendo in materia presunzioni derivanti dall'attività lavorativa esclusivamente

per le malattie professionali tabellate (Cass. SS.UU., 17.6.2004 n. 11353);
d) i giudizi medico-legali sono connotati da discrezionalità tecnica e il sindacato esperibile su di essi dal giudice amministrativo deve intendersi limitato ai soli profili di palese irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (cfr. da ultimo T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 3.12.2018, n. 360; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 26.11.2018, n. 1721; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 19.11.2018, n. 1711); in particolare, al giudice amministrativo è consentito sindacare il giudizio conclusivo sul riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio espresso dal Comitato di verifica anche nel caso in non siano state considerate circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione finale, oppure per palese difetto di istruttoria e di motivazione (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 19.11.2018, n. 1971).

Applicando alla presente controversia i principi sopra enucleati, può affermarsi che la motivazione *per relationem* posta a fondamento dell'avversato provvedimento non sembra tenere in debito conto il quadro complessivo.

In primo luogo, l'insorgere della patologia si colloca temporalmente in un momento immediatamente successivo alla missione nell'ex Jugoslavia; in secondo luogo, non sembrano esser state adeguatamente vagliate le modalità del servizio prestato in zona di guerra.

Riferisce il ricorrente di condizioni di estremo disagio collegate alla permanenza in un ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti, causate dall'impatto e dall'esplosione delle munizioni utilizzate tra cui quelle con utilizzo di uranio impoverito per i bersagli corazzati, senza essere muniti di alcun mezzo di protezione (quali tute, mascherine, guanti *et similia*) e spostandosi regolarmente a bordo di camionette aperte; nonché della perdurante esposizione alle esalazioni di gas di scarico degli automezzi bellici e dei solventi utilizzati per la pulizia e manutenzione delle armi, da svolgersi quest'ultima operazione quasi esclusivamente in ambienti chiusi e non areati (cfr. ricorso pagg. 7/8).

La connessione tra l'insorgenza di patologie tumorali e l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ovvero la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dall'esplosione di materiale bellico, è stata dimostrata da molteplici studi e ricerche, condotti da apposite Commissioni di indagine. Lo stesso legislatore nazionale, con la legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008), aveva previsto lo stanziamento di appositi fondi per risarcire il personale civile e militare *“che abbia(no) contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico”* (cfr. art. 2, comma 78).

Dalla complessiva ricostruzione, emergono dunque significativi elementi, indicativi della relazione causale fra il servizio prestato e la patologia in questione, tali da far ravvisare la lamentata carenza di istruttoria e la conseguente inadeguatezza del giudizio espresso sulla sussistenza del nesso eziologico.

Né, a fronte di simili condizioni di particolare gravosità, astrattamente configurabili come concausa efficiente, può apoditticamente essere opposta al ricorrente una sorta di predisposizione costituzionale del soggetto a sviluppare tale tumore o la frequenza statistica del tumore stesso (cfr. il parere C.P.P.O.).

È stato invero affermato in giurisprudenza che l'eventuale fattore costituzionale non esclude in sé l'influenza dei fattori ambientali e climatici (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 10.3.2008, n. 326 e C.d.S., Sez. VI, 25.7.2006, n. 4624); in particolare il Tar Bari, giusta sentenza della prima Sezione n. 2419 del 27.9.2007, ha da tempo chiarito –con riferimento a diversa patologia ma fissando principi a carattere generale non smentiti dalla giurisprudenza successiva- che *“l'esistenza di un carattere endogeno e costituzionale...o la predisposizione ad essa non possono essere considerati di ostacolo all'eventuale riconoscimento della causa di servizio, dovendosi poter escludere con certezza che il servizio abbia provocato l'episodio acuto”*; sicché *“Il provvedimento che nega la dipendenza da causa di servizio della*

infermità deve basarsi su indagini di fatto dirette a valutare il tipo di infermità, l'ambiente nel quale l'attività lavorativa veniva prestata e la sua connessione con l'insorgere della malattia”.

Nel caso in esame, è stato invero ignorata l'evidente consequenzialità degli eventi. Da ultimo, è appena il caso di rammentare che *“ai fini della congruità della motivazione che deve sorreggere un atto negativo di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è necessario aver preso in adeguata considerazione tutte le patologie riscontrate, esprimendosi....su tutte le variabili suscettibili di determinare l'insorgenza del male, verificando con puntualità se l'attività lavorativa abbia o meno costituito un rischio specifico”* (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 8.11.2018, n. 10818).

In conclusione, il parere del Comitato e il decreto gravato, conformandosi al giudizio negativo del Comitato stesso, non appaiono supportati da adeguata istruttoria e sufficiente motivazione.

3.- Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va dunque accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna le Amministrazioni resistenti –in solido- alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidate in €. 1.000,00, oltre C.U., spese e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Roberta Cicchese, Presidente FF

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Roberta Cicchese

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.